

“Mannino referente politico dei boss”

La Corte d'appello spiega la condanna

PALERMO. «L'intero materiale probatorio in atti dimostra come Calogero Mannino, quale referente politico della consorte, abbia favorito Cosa nostra», realizzando un «rapporto di scambio tra voti, da un lato, e favori, dall'altro». Fu così assicurato sostegno ad un'«organizzazione destabilizzante e, almeno nei primi anni '90, sovversiva del costituito ordinamento giuridico».

In 402 pagine, depositate ieri mattina in cancelleria, la terza sezione della Corte d'appello di Palermo spiega perché l'ex ministro democristiano è stato condannato a cinque anni e quattro mesi con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. La sentenza, il cui dispositivo fu pronunciato l'11 maggio scorso, - è durissima con l'imputato e critica pesantemente la seconda sezione del tribunale, che il 5 luglio del 2001 aveva assolto Mannino.

Secondo l'estensore della sentenza d'appello, il consigliere Luciana Razete, il collegio di primo grado omise il «bilanciamento di elementi di reità e di quelli favorevoli all'imputato» ed effettuò «un depotenziamento e una svalutazione della valenza accusatoria di ogni singolo episodio». E così, secondo la Corte d'appello, «l'iter logico ricostruttivo fu puntualmente interrotto nel momento in cui vennero semplicemente analizzati i diversi episodi accertati, omettendo di effettuarne una valutazione globale». Viene così accolta la tesi del procuratore generale Vittorio Teresi, che aveva sostenuto l'accusa anche in tribunale e che aveva criticato la sentenza parlando di «atomizzazione» dei numerosi episodi contestati dalla Procura all'imputato.

Ai difensori, gli avvocati Salvo Riela e Grazia Volo, non rimane adesso che preparare il ricorso in Cassazione: lo studio del penalista palermitano è al lavoro, su questo fronte, già da ieri. Mannino ha sempre respinto le accuse.

Nelle motivazioni d'appello, la Corte riesamina tutti gli elementi. Si parte dai rapporti con i Salvo, gli esattori di Salemi, ai quali, secondo lo stesso tribunale, Mannino avrebbe fatto favori quando era assessore regionale alle Finanze, senza però avere consapevolezza che i due cugini fossero mafiosi. Il consigliere Razete replica ripescando la relazione di minoranza della commissione Antimafia che nel 1972, con la firma di Pio La Torre, esplicitava pesanti sospetti sui Salvo.

La Corte rivaluta poi tutti gli episodiche il tribunale aveva «depotenziato», dal pranzo alla Taverna Mosè del 1978 all'assunzione al ministero dell'Agricoltura di un «grande elettore» mafioso, l'ex consigliere comunale del Pci di Palermo, Nino Mortillaro, poi condannato definitivamente per mafia. In mezzo ci sono gli appalti, i rapporti con gli imprenditori agrigentini ritenuti inseriti nel «patto del tavolino». E poi i legami col notaio Pietro Ferraro, massone, ritenuto dai giudici «il rappresentante di un comitato d'affari, in stretto contatto con Mannino». Ferraro fu poi condannato a Caltanissetta, in primo grado, per mafia. Determinante pure, per la Corte, l'appoggio dato da Mannino a Enzo Inzerillo, eletto al Senato e poi condannato per associazione mafiosa. Proprio questo collegamento sarebbe sintomatico della «perdurante efficacia, fino al '92, del patto politico elettorale, sul versante palermitano».

Proprio questo presunto patto è il momento centrale di tutta la vicenda: sarebbe stato stipulato all'inizio degli anni '80 e fu raccontato dal politico-mafioso «pentito» Gioacchino Pennino. Preceduto da una serie di abboccamenti mediati da un mafioso

agrigentino, Tony Vella, il patto sarebbe stato stretto per consentire all'imputato «un recupero di voti nella provincia di Palermo», che era «di fondamentale importanza per l'ascesa politica del Mannino». L'incontro a tre (Pennino, Mannino, Vella) era certo anche per i giudici di primo grado, che però non avevano individuato la «controprestazione» offerta dall'imputato. Nella sentenza d'appello la prospettiva viene ribaltata: «La richiesta di appoggio elettorale, rivolta ad un esponente mafioso primario rilievo come Pennino, accompagnata dalla propria disponibilità, assume certamente, nel caso concreto, una precisa valenza rafforzativa dell'illecito sodalizio. E' naturale che le scelte criminali dell'organizzazione venissero rafforzate dalla convinzione di poter contare su una simile interfaccia politica».

Riccardo Arena

EMEROTECA ASSOCIAZIONE MESSINESE ANTIUSURA ONLUS